

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(93) 176 def.

Bruxelles, 5 maggio 1993

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo al trasferimento dalla sezione orientamento alla sezione
garanzia del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti
dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e n. 2328/91 del Consiglio
e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda
il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il
ritiro dei seminativi dalla produzione

(presentata dalla Commissione)

R E L A Z I O N E

Nella comunicazione sulle finanze comunitarie da oggi al 1997 (COM(92)2001 def. del 10 marzo 1992) la Commissione ha proposto di trasferire alla rubrica 1, linea direttrice del FEAOG, sezione Garanzia, talune categorie di spesa attualmente finanziate dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie.

Tale trasferimento impone la modifica della nomenclatura del bilancio, già effettuata nel progetto di bilancio 1993, nonché delle relative basi giuridiche. La presente proposta riguarda questa seconda fase.

Per quanto riguarda il regime pluriennale di ritiro dei seminativi dalla produzione, di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2328/91⁽¹⁾, attualmente è imputata alla rubrica 2 la metà delle spese. Secondo la proposta verrebbe imputato al FEAOG, sezione Garanzia l'importo complessivo delle spese sostenute dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 1992. La data proposta è quella d'inizio del periodo di contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, sezione Garanzia, a titolo del bilancio 1993. La modifica non comporta variazioni per la contabilità degli Stati membri, in quanto attualmente vengono già applicate le modalità finanziarie del FEAOG, sezione Garanzia.

Per quanto riguarda le azioni sostituite dalle misure di accompagnamento della riforma della PAC, la situazione è diversa per due motivi:

1. La relativa regolamentazione è stata abrogata dai nuovi regolamenti (CEE) n. 2078/92⁽²⁾, n. 2079/92⁽³⁾ e n. 2080/92⁽⁴⁾. Si propone pertanto un regolamento specifico concernente esclusivamente il finanziamento.
2. Le modalità finanziarie vigenti sono quelle del FEAOG, sezione Orientamento, che comportano il rimborso parziale delle spese imputabili nel corso dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute. Per facilitare i compiti amministrativi degli Stati membri è pertanto opportuno prevedere il passaggio al FEAOG, sezione Garanzia, all'inizio dell'anno civile, ossia il 1° gennaio 1993.

Inoltre, per questa seconda categoria di spesa, l'armonizzazione delle modalità di finanziamento di tutte le azioni dello stesso tipo (prepensionamento, ambiente e rimboschimento di terreni agricoli) implica una notevole semplificazione amministrativa per gli Stati membri.

(1) GU n. L 218 del 6.8.91, pag. 1.

(2) GU n. L 215 del 30.7.92, pag. 85.

(3) GU n. L 215 del 30.7.92, pag. 91.

(4) GU n. L 215 del 30.7.92, pag. 96.

REGOLAMENTO (CEE) N. /93 DEL CONSIGLIO
del 1993

relativo al trasferimento dalla sezione orientamento alla sezione
garanzia del FEAOG del finanziamento di alcuni aiuti istituiti
dai regolamenti (CEE) n. 1096/88 e n. 2328/91 del Consiglio
e che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda
il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il
ritiro dei seminativi dalla produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del
30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale⁽¹⁾ e
n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime
comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo⁽²⁾, sono stati
istituiti nuovi regimi finanziati dalla sezione garanzia del FEAOG in
sostituzione dei regimi di aiuto di cui ai titoli II, VII e VIII del regolamento
(CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie⁽³⁾;

(1) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 85

(2) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 91

(3) GU n. L 218 del 6. 8.1991, pag. 1

considerando che i regimi di aiuto previsti dal regolamento (CEE) n. 1096/88 del Consiglio, del 25 aprile 1988, che istituisce un regime comunitario di incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola⁽⁴⁾, finanziati dalla sezione orientamento del FEAOG, sono stati sostituiti da nuovi regimi finanziati dalla sezione garanzia del FEAOG, istituiti dal regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura⁽⁵⁾;

considerando che il raccolto 1992 è l'ultimo per il quale potevano essere presentate domande ai fini della partecipazione al regime di ritiro dei seminativi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91; che tale regime è finanziato in parti uguali dalle sezioni garanzia e orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

considerando che nuove forme di ritiro dei seminativi sono state introdotte dai regolamenti (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽⁶⁾, (CEE) n. 2078/92 del Consiglio e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, che queste nuove forme di ritiro dei seminativi sono finanziate dalla sezione Garanzia del FEAOG;

considerando che a norma delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2078/92, dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2079/92 e dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2080/92, possono ancora insorgere, dopo la data del 1° gennaio 1993, spese relative ai regimi sostituiti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2328/91 e n. 1096/88;

considerando che è opportuno agevolare il passaggio tra i vecchi e i nuovi regimi, evitando la coesistenza di due sistemi amministrativi diversi;

considerando che è pertanto opportuno disporre che tutte le spese effettuate dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1993 per le suddette azioni siano finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG,

considerando che è opportuno raggruppare nella stessa rubrica delle prospettive finanziarie tutte le spese effettuate dagli Stati membri a decorrere dal 16 ottobre 1992 a titolo delle varie azioni di ritiro dei seminativi; che è pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2328/91,

(4) GU n. L 110 del 29. 4.1988, pag. 1

(5) GU n. L 215 del 30. 7.1992, pag. 91

(6) GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le spese sostenute dagli Stati membri a partire dal 1° gennaio 1993 nel quadro delle azioni contemplate nei titoli II, VII e VIII del regolamento (CEE) n. 2328/91, nonché delle azioni previste dal regolamento (CEE) n. 1096/88, sono imputabili al FEOAG, sezione garanzia.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2328/91 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 1, paragrafo 2, l'ultimo comma è completato nel modo seguente:

"Tuttavia, per le spese sostenute dagli Stati membri a titolo del presente regime a decorrere dal 16 ottobre 1992, il cofinanziamento comunitario è interamente a carico della sezione Garanzia del FEOAG sulla base dei tassi fissati in applicazione dell'articolo 31, paragrafo 2."

2. All'articolo 31, paragrafo 1, il testo del secondo comma è completato nel modo seguente:

"Tuttavia, le spese sostenute dagli Stati membri a titolo di tali azioni a decorrere dal 16 ottobre 1992 sono imputabili esclusivamente alla sezione Garanzia del FEOAG."

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

5

SCHEDA FINANZIARIA

relativa al

Progetto del regolamento del Consiglio
relativo al trasferimento dalla sezione Orientamento
alla sezione Garanzia del FEOG
del finanziamento di alcuni aiuti istituiti dai
regolamenti (CEE) n. 1096/88 e 2328/91 del Consiglio

1. Linea di bilancio: B1-500 - misure di accompagnamento
(nomenclatura 1993)
2. Base giuridica: Art. 43 del Trattato.
3. Descrizione del provvedimento: La proposta riguarda il trasferimento alla
sezione Garanzia del finanziamento delle misure previste dai regolamenti
(CEE) n. 1096/88 e 2328/91 (articoli 3, 21, 25 e 26), finora finanziate
dalla sezione Orientamento nel quadro degli obiettivi 1 e 5a.
4. Classificazione della spesa: Spesa obbligatoria
Stanziamanti non dissociati
5. Natura della spesa: Cofinanziamento delle spese nazionali ammissibili.
6. Incidenze finanziarie sugli stanziamenti di intervento

6.1. Metodo di calcolo del costo complessivo

Va innanzitutto notato che gli importi sotto indicati non costituiscono un costo nel senso di spese supplementari per il bilancio della Comunità, in quanto la proposta consiste semplicemente nello storno delle spese già ammesse ad un cofinanziamento comunitario da una rubrica delle prospettive finanziarie all'altra. Gli importi sotto indicati costituiscono nuove spese per la rubrica I delle prospettive finanziarie in seguito all'ampliamento del suo campo di applicazione, come risulta dal regolamento COM(92)2001. Va notato che la modifica comporta anche uno spostamento nel tempo dell'imputazione delle spese che dovranno essere poste a carico del bilancio comunitario in media 9 mesi e mezzo prima di quanto avveniva in precedenza.

Tali importi emergono dalle stime relative agli impegni assunti e da assumere dagli Stati membri fino al 31 dicembre 1992 e producono effetti finanziari a livello nazionale nel 1993 e negli anni successivi. I tassi della partecipazione finanziaria della Comunità rimangono invariati.

- 6.2. Scadenario indicativo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento a carico del FEOG, sezione Garanzia (SI/SP in milioni di ECU)

<u>Esercizi finanziari</u>	<u>Reg. 2328/91</u>	<u>Reg. 1096/88</u>	<u>Totale</u>
1993	29	26	55
1994	34	19	53
1995	33	15	48
1996	25	14	39
1997	7	10	17
 Totale 93 - 97	 128	 84	 212

SCHEDA FINANZIARIA

relativa alla

proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2328/91 per quanto riguarda il cofinanziamento del regime inteso ad incentivare il ritiro dei seminativi dalla produzione

1. Linea di bilancio

B1-400: regime classico di ritiro dei seminativi

2. Base giuridica:

Articolo 43 del trattato

3. Descrizione dell'azione

La proposta intende imputare unicamente alla sezione "Garanzia" del FEAOG, a decorrere dal 16 ottobre 1992, tutte le spese del regime pluriennale di ritiro dei seminativi dalla produzione finanziate finora in parti uguali dalle sezioni Garanzia e Orientamento.

4. Classificazione della spesa

Spesa obbligatoria

5. Natura della spesa:

Cofinanziamento delle spese nazionali imputabili

6. Incidenza finanziaria sugli stanziamenti d'intervento:

La proposta non comporta costi a carico del bilancio comunitario. Essa consiste, conformemente alle nuove prospettive finanziarie proposte per il 1993-1999, nel trasferire alla rubrica 1 il finanziamento della parte della spesa finanziata finora dalla rubrica 2 delle prospettive finanziarie.

Nel progetto di bilancio 1993, per il finanziamento di questa misura è iscritto nella voce B1-400 del FEAOG, sezione Garanzia, un importo di 320 Mio di ECU (importo complessivo della partecipazione comunitaria).

Queste spese diminuiranno progressivamente nel 1997, man mano che scadranno i contratti ed eventualmente in seguito alle rinunce anticipate da parte degli agricoltori che intendono aderire al nuovo regime, secondo le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

COM(93) 176 def.

DOCUMENTI

IT

03

N. di catalogo : CB-CO-93-203-IT-C

ISBN 92-77-55243-3
